

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1825-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo con il Governo del Marocco in materia di trasporti stradali riveste particolare importanza, in quanto, con questo atto, si conferirà un quadro giuridico stabile tra i due paesi nei rapporti bilaterali che investono la sicurezza, le procedure amministrative e il rispetto degli *standard* internazionali.

Le imprese di trasporto residenti in Italia e in Marocco saranno sottoposte a due forme di autorizzazione, rilasciate da una Commissione mista, dividendo i trasporti regolari di passeggeri con autobus da quelli occasionali per i quali sono previste procedure specifiche. Per i trasporti delle merci si seguirà ugualmente un sistema di autorizzazioni stabilito dalla Commissione mista, la quale fisserà altresì i relativi contingenti annuali.

Nella parte terza dell'Accordo è disposto l'esonero, su base di reciprocità, dal pagamento delle tasse di circolazione per la parte italiana e delle tasse automobilistiche

e del diritto fisso per la parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra parte contraente.

È infine assicurato il trasferimento degli utili netti di spese e imposte, derivanti dall'applicazione dell'Accordo, in valute convertibili e ai tassi di scambio correnti, senza ingiustificati ritardi di procedure amministrative.

È da segnalare purtroppo che la presente Convenzione non tratta l'annosa questione dei rimborsi da erogare da parte delle Compagnie d'assicurazione per incidenti che si verificano in uno dei due territori, problema giuridico internazionale spesso di penosa risoluzione, per il quale si auspica un chiarimento normativo.

Si raccomanda comunque l'approvazione del presente disegno di legge volto a favorire l'interscambio fra i due Paesi con evidenti risvolti di interesse economico.

LAURICELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MAGLIOZZI)

26 luglio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

25 luglio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.